

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DEL BACINO DI SONDRIO E UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Convenzione per l'allestimento di un luogo comune di ricevimento del pubblico

PREMESSO CHE:

- è in corso sull'intero territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19,
- la predetta emergenza sanitaria impone di operare secondo i principi di cautela e prudenza, adottando le misure individuate come necessarie per diminuire drasticamente il rischio di contagio e quindi di trasmissione del virus;
- sia l'Agencia per il Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio (d'ora innanzi "Agencia") sia l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (d'ora innanzi "Ufficio d'Ambito"), nello svolgimento dei compiti statuari hanno ordinariamente incontri con il pubblico presso la propria sede;
- al fine di proseguire con le rispettive attività in presenza di pubblico esterno agli uffici, l'Agencia e l'Ufficio d'Ambito intendono allestire un luogo comune di ricevimento del pubblico, in maniera da ottimizzare gli spazi e i relativi costi;

l'Agencia, rappresentata da, C.F....., domiciliato per la carica a, in Via, delegata alla sottoscrizione della presente Convenzione con deliberazione di Consiglio di Amministrazione

l'Ufficio d'Ambito, rappresentato dal Presidente Simone Spandrio, c.f. SPNSMN69E23F712K, domiciliato per la carica a Sondrio, in via Trieste n. 8, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n..... del

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Introduzione

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti danno atto che quanto previsto dal presente documento è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 2. Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di coordinamento tra le Parti per:
 - a. L'utilizzo di un locale comune atto a ricevere il pubblico esterno agli uffici.
 - b. L'allestimento del predetto locale;
 - c. Le attività legate all'utilizzo del predetto locale;
 - d. La ripartizione dei costi.

Articolo 3. Utilizzo del locale comune

1. È fatto obbligo di ricevere nel locale comune chiunque non abbia un rapporto di dipendenza, di amministrazione o di collaborazione con gli uffici. Eventuali incontri in presenza in ufficio dovranno essere svolti sotto la supervisione del Direttore interessato e nella stretta osservanza delle misure anti-contagio come raccomandate tempo per tempo dalle Autorità competenti.
2. In considerazione della frequenza di accesso agli uffici da parte del pubblico esterno in tempo pre-covid, viene stabilito in due giorni alla settimana il periodo di ricevimento, inizialmente individuati in lunedì e mercoledì, con orari 09:00 – 12:00 (due sessioni di ricevimento, **ciascuna dedicata esclusivamente ad ATO o ad Agenzia**).
3. Il periodo di ricevimento, i relativi giorni e orari, possono essere variati previo accordo scritto tra i Direttori.
4. L'accesso del pubblico esterno agli uffici potrà avvenire **rigorosamente solo con mascherina indossata, previa disinfezione delle mani e misurazione della temperature e solo su appuntamento**.
5. Stante la saltuarietà dell'utilizzo del locale comune, non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici accessibili dal medesimo locale.
6. I Direttori di Agenzia e Ufficio d'Ambito sono tenuti a mantenere un calendario congiunto di tali appuntamenti; tale attività è delegabile dai Direttori a dipendenti degli uffici.

Articolo 4. Allestimento di un locale comune atto a ricevere il pubblico esterno agli uffici

1. Il locale individuato per il ricevimento del pubblico è sito al piano terra di via Trieste 8 a Sondrio (ex **Ufficio di collocamento**).
2. Il locale predetto, di proprietà della Provincia di Sondrio, viene da questa concesso in utilizzo alle Parti in forza di

3. L'allestimento, ritenuto necessario per il contrasto del diffondersi del virus, consiste in un divisorio in plexiglass, da apporre tra la postazione del personale degli uffici e la postazione adibita al pubblico, **oltre ai presidi sanitari previsti nel Protocollo di accesso ai luoghi aperti al pubblico (gel igienizzante con relativo supporto e misuratore di temperatura)**.
4. L'approntamento dell'allestimento - **ivi inclusa la predisposizione e affissione di apposito cartello riportante le norme da rispettare** - inteso come la sua fornitura e messa in opera, è a carico di Agenzia.
5. L'Ufficio d'Ambito rimborserà all'Agenzia, previa idonea richiesta documentata, il 50% del costo sostenuto per l'approntamento di cui sopra.

Articolo 5. Attività legate all'utilizzo del locale comune

1. In considerazione del lasso di tempo durante il quale il locale comune è stato inutilizzato, preliminarmente al primo ricevimento dovrà essere disposta una pulizia straordinaria del pavimento, delle pareti e dell'arredo.
2. Dopo ciascuna sessione di ricevimento il locale comune, nella sola porzione utilizzata per il ricevimento (delimitata quindi dall'ingresso fronte strada, dagli armadi posti entrando sulla dx e di fronte, e dalla scrivania a sx, anche a tergo di questa), dovrà essere pulito e disinfettato a regola d'arte da idonea impresa di pulizie. I prodotti da impiegare per la disinfezione dovranno essere a base alcolica oppure a base di cloro (0,1% cloro attivo).
3. L'individuazione dell'impresa di pulizie, il relativo affidamento e il pagamento delle prestazioni svolte è a carico dell'Ufficio d'Ambito.
4. L'Agenzia rimborserà all'Ufficio d'Ambito, previa idonea richiesta documentata, il 50% del costo sostenuto per le pulizie di cui sopra.

Articolo 6. Durata

1. La presente Convenzione ha validità di 1 anno a partire dal giorno di stipula e, in assenza di disdetta, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
2. La disdetta, perché sia valida, dovrà essere presentata da una delle Parti all'altra almeno 60 giorni prima del previsto rinnovo.

Articolo 7. Disposizioni finali

1. Le Parti convengono la registrazione della presente Convenzione in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi. in data

.....

per l'Agenzia del Trasporto Pubblico

del bacino di Sondrio

Il Presidente

per l'Ufficio d'Ambito di Sondrio

il Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SIMONE SPANDRIO